

GERALDINA BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, pp. 196.

Va segnalato alla comunità scientifica il lavoro di Geraldina Boni sulle dimissioni di Papa Benedetto XVI, per l'attualità dell'argomento, la completezza dell'indagine, il metodo e il rigore scientifico con cui l'autrice perviene alle conclusioni, in larga parte condivisibili.

Il saggio, inserito nella collana *Terminus* diretta da Andrea Zanotti, si dispiega in cinque capitoli, che catturano l'attenzione del lettore già dai titoli: le dinamiche potestative, il *bonum Ecclesiae* e la rinuncia, la qualificazione giuridica della ricezione di essa, lo *status* del Pontefice emerito, il *munus* del ministero petrino prima e dopo la rinuncia.

Il lavoro – conseguenza logica di una precedente ricerca dell'autrice – mette ordine nel continuo lavoro dell'immaginazione dei media e dei non addetti ai lavori nel supporre le ipotesi più astruse formulate dopo la rinuncia di Benedetto XVI.

Per il lettore che volesse reperire una scheda sintetica di pronta consultazione sugli errori marchiani proposti a seguito del gesto epocale di Papa Benedetto XVI basterebbe leggere la prima nota in calce, ove vengono riferiti e commentati con sagacia espositiva gli equivoci *non evitati* e i grossolani fraintendimenti in cui sono incorsi i primi commentatori dell'atto di rinuncia di Papa Benedetto XVI.

Naturalmente non è questa la sede per ripercorrere l'*iter* culturale seguito dall'autrice, analista acuta della materia canonistica.

La metodica seguita non è tanto quella storico-retrospettiva, bensì quella dell'approfondimento del dato positivo attuale; pur se, di tanto in tanto, il lettore si trova dinanzi ad uno spaccato dove vengono rinvenuti gli eventi relativi alle dimissioni e alle rinunce dei Pontefici. Fa eccezione, a tale impostazione, l'episodio di Pietro del Morrone (colui "*che fece per viltade il gran rifiuto*"), immortalato nell'enigmatica terzina dantesca, canonizzato «non come Celestino V, non cioè per il modo con cui aveva condotto il suo pontificato...» (p.189). Su tale evento naturalmente l'autrice si abbandona a qualche digressione, allontanandosi fugacemente dalla linea programmatica seguita per condurre a termine il saggio.

La studiosa riporta l'episodio dantesco con riferimento al personaggio storico del predecessore di Bonifacio VIII, rendendo giustizia sulle tante spigolature che si sono lette e udite all'indomani della

rinuncia del Papa Benedetto. Valga per tutte, in proposito, una proposta per così dire *alternativa* dei versi della terza cantica dell'*Inferno*, nel senso che non vi sarebbero certezze del riferimento del sommo poeta a Celestino V. È una provocazione intellettuale ricorrente per scuotere un dato storico acquisito sin dai tempi del Petrarca, il quale, peraltro, ha posto in evidenza, nell'opera *De vita solitaria*, la radice latina del termine *viltade*: *vilitas*, pochezza, povertà di spirito, di coraggio. Il personaggio dantesco è con un elevato margine di certezza Celestino V, l'eremita Pietro dal Morrone.

Tra le tante problematiche affrontate dalla Boni, quella che suscita maggiore interesse per il giurista positivo è la qualificazione giuridica dell'atto di dimissione, che può essere definito una irreversibile *picconata* al primato petrino.

La presenza in Roma, per la prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa, di due Papi legittimamente eletti può portare a ritenere, per molti versi, che sia stato fortemente attenuato (per non dire eluso) il principio supremo del primato. Non più un papa e un antipapa in aperta conflittualità, come sovente è accaduto – è risaputo che talvolta si sono contesi il campo perfino tre papi, come risulta dalle lotte intestine dello scisma d'occidente (1348-1417), fino alla elezione di Martino V, al secolo Oddone Colonna –, bensì due Pontefici legittimamente eletti e insediatisi, con l'accettazione della carica alla successione di Pietro per esercitare un potere a caratura indelebile.

È pur vero che Benedetto XVI con la rinuncia si è spogliato della sua giurisdizione universale, ma è altrettanto innegabile che il potere a lui conferito con l'accettazione dell'elezione al soglio pontificio persiste nel tempo, conservando validità ed efficacia anche *ultra vires*.

Se ciò è esatto, è evidente allora che il potere del Pontefice regnante deve considerarsi per molti aspetti dimidiato.

La Boni a tale proposito manifesta tutte le sue perplessità per la differenza tra rinuncia al Pontificato e rinuncia al *munus* del Vescovo di Roma; tra rinuncia al *ministerium* petrino (*munus - ministerium*) e rinuncia alla giurisdizione (*munus - officium*), così come è stato proposto dalla letteratura teologica.

L'autrice pone in proposito un punto di domanda retorico: lo *ius divinum positivum* esige una *renuntiatio* integrale all'ufficio, oppure può esservi anche una rinuncia parziale? E in caso di risposta affermativa può ammettersi una co-reggenza nella Chiesa? Nel capitolo conclusivo l'autrice rammenta il carattere monocratico dell'ufficio del romano pontefice, il quale, peraltro, è titolare di una successione personale all'apostolo Pietro, contrariamente ai vescovi che sono inve-

stiti di una successione organica al Collegio apostolico (*hierarchica communio*). Il carattere personale della successione a *Chefa* comporta l'indivisibilità del potere supremo, cioè di un potere dato da Cristo ed esercitato in suo nome per la guida della *Navicula Petri*. Ciò comporta, di necessità, una notevole riduzione, sia sul piano teologico, sia sul piano giuridico, della differenza tra sacramentalità e giurisdizione.

L'autrice non affronta direttamente il tema del dialogo interreligioso, evidentemente perché non rientra direttamente nell'oggetto dell'indagine. Nondimeno qualche breve cenno appare oltremodo interessante. In proposito la *picconata* – teutonica – di Papa Benedetto può avere un effetto positivo, nel senso che può favorire un'effettiva intensificazione del dialogo interreligioso. Non più un *leader* spirituale mondiale, che accetta il colloquio con le altre religioni e che riserva a sé stesso la decisione finale. In sede di ecumenismo ora potrebbe esservi una *leadership* che dovrebbe prendere atto delle conclusioni del dialogo, con un potere ridotto (dimidiato appunto) di interferenza sulle conclusioni già raggiunte in sede di incontri tra le confessioni monoteiste o nel dialogo con le chiese cristiane riformate. Fuor di perifrasi: siamo in presenza di una lesione riduttiva inferta al *principio di autorità* nelle questioni del dialogo interreligioso. Non vi sarebbe più un primato, un *Ipse dixit* che potrebbe revocare in dubbio i deliberati assunti in sede di dialogo. In un passato anche recente tale dialogo è stato fin troppo vanificato dai dogmi autoritativi.

Il percorso, in verità, era già stato tracciato da Paolo VI e intensificato da Papa Giovanni Paolo II, il quale, in continuità interpretativa ed esegetica con i testi conciliari, aveva ammonito: «...la fedeltà alla tradizione e alla fede dei padri, nel ministero del Vescovo di Roma, il segno visibile e il garante dell'unità, costituisce una difficoltà per la maggior parte degli altri cristiani...» (lettera Enciclica *Ut unum sint*, n. 88).

Da qui un breve cenno, a mo' di corollario, al relativismo, inteso come *cecks and balance* alle argomentazioni appena abbozzate. Il confronto di idee non può essere regolato da un relativismo assoluto, per evitare che il dato numerico della maggioranza prenda il dominio sulle conclusioni raggiunte. Senza scomodare Condorcet o, più di recente, Arrow, la *verità* non può essere supplita da alcuna decisione a maggioranza.

Le coordinate di fondo su cui si dovrà confrontare la teologia giuridica in un futuro imminente vanno rintracciate nel rapporto e nell'equilibrio – tormentato – tra autorità, dogma e relativismo.

Non si può chiudere la breve nota senza ricordare che il gesto di Papa Benedetto deve essere valutato nell'insieme del suo magistero.

Alla vigilia dell'apertura dei lavori del Conclave, che lo vide eletto Papa, in una sorta di autoinvestitura, il Cardinale Ratzinger aveva osservato che il dialogo interreligioso va esteso anche «a chi non riesce a trovare la via dell'accettazione di Dio e dovrebbe cercare di vivere e indirizzare la sua vita *velutisi Deus daretur*, come se Dio ci fosse» (la frase virgolettata è estratta dalla conferenza tenuta dal Cardinale Ratzinger il 1° aprile 2005, a Subiaco, in occasione del ritiro del premio San Benedetto, "*L'Europa nella crisi delle culture*", in G. GÄNSWEIN, *Diritto naturale, religione e stato di diritto. I discorsi di Benedetto XVI a Berlino e Londra alla luce del suo pensiero teologico*, in *Iustitia*, 2, 2014, p.137).

Molti osservatori ritengono che il magistero ratzingeriano trova una valutazione di positivo sostegno nell'opera e nel pensiero di Jürgen Habermas, il quale da tempo sostiene che il processo di secolarizzazione apertosi con la *conventio westphalica* ha prodotto una secolarizzazione delle istituzioni politiche, non già della società. Se ciò è vero, come i recenti fatti di cronaca dimostrano, emerge di tutta evidenza la necessità di un colloquio vero tra le culture, soprattutto tra le religioni, se si vogliono effettivamente evitare gli scontri tra i fondamentalismi religiosi e culturali, compreso quello di tipo laicista a sfondo neoilluminista.

Sulla base di dette considerazioni ci si può spingere ad affermare che la decisione di Papa Benedetto ha avuto l'effetto – forse non previsto e/o non voluto – di scuotere alle basi il dilagante fenomeno del fondamentalismo cattolico in favore di un autentico *dia-logos*.

Per il bene dell'uomo e il progresso dell'umanità, che vive l'*alba* di una nuova preistoria, come ha osservato, in tempi remoti, uno dei più eminenti esponenti della scuola bolognese, cui l'autrice qui recensita a buon diritto si iscrive. Ha scritto Giuseppe Caputo: «...oscuri Numi – i Numi della Nuova Preistoria – incombono sul cielo degli uomini: e coi loro prodigi.... minacciano di travolgere, ad un tempo, la moderna Città dell'Uomo e la vecchia Chiesa del Figlio dell'Uomo... e le speranze arcaiche della religione...» (G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno. Tomo primo. Lo jus publicum ecclesiasticum*, 2ª ed., Cedam, Padova, 1987, p. 262).

Luigi Barbieri